

COPIA



COMUNE DI TREGNAGO Provincia di Verona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 17 Registro Deliberazioni

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2015.

L'anno **duemilaquindici** addì **quattro** del mese di **giugno** alle ore 21.00 nella Sala delle adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in seduta Ordinaria, pubblica, di 1^a convocazione il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

N	Nominativo	Pres.	Ass.	N	Nominativo	Pres.	Ass.
1	RIDOLFI RENATO	X		8	CARPENE SAMUELE	X	
2	PIGOZZI GUIDO	X		9	MARCHI FRANCO	X	
3	COLOMBARI CHRISTIAN	X		10	SANTELLANI SIMONE	X	
4	FERRARI CLAUDIO	X		11	CENTOMO ANDREA	X	
5	ROSSETTI DAMIANO	X		12	MACCADANZA FEDERICO		X
6	COLOGNATO ANTONIO	X		13	ZAMPEDRI MARIO	X	
7	CENSI GIULIO		X		Totale	11	2

Partecipa all'adunanza, con funzioni consultive e di assistenza il Segretario Comunale dott. ARAMINI VINCENZO.

Il Sindaco, RIDOLFI RENATO, constatato legale il numero degli intervenuti e assunta la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'adunanza a discutere e deliberare circa l'oggetto sopraindicato depositato 24 ore prima presso l'Ufficio Segreteria.

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2015.

PARERI

ai sensi dell'art. 49 comma 1° e art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000

Il responsabile dell' AREA ECONOMICO FINANZIARIA TRIBUTARIA dichiara parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA TRIBUTARIA
Fto DAL BEN MASSIMO

Il responsabile del AREA ECONOMICO FINANZIARIA TRIBUTARIA esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile e finanziaria sulla presente proposta

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA TRIBUTARIA
Fto Dott. DAL BEN MASSIMO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti i pareri di cui sopra, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, e art. 147 bis del D.Lgs. n. 18.08.2000 n. 267;

Visto l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, recante la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.);

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione;
- ai sensi dell'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011, i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione;
- ai sensi dell'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

Atteso che l'art. 1, comma 380, della Legge n. 228/2012, anche a rettifica del citato art. 13 del D.L. n. 201/2011, ha stabilito:

- di sopprimere l'attribuzione allo Stato della quota del 50% del gettito IMU ad aliquote di base relativamente agli immobili diversi dall'abitazione principale e dei fabbricati rurali strumentali;

- l'attribuzione allo Stato dell'intero gettito IMU sugli immobili a destinazione produttiva appartenenti alla categoria catastale D, calcolando l'aliquota base dello 0,76%;
- la possibilità per i comuni di poter aumentare l'aliquota base degli immobili di categoria D, fino a 0,30 punti percentuali (rimanendo in questo caso l'incremento del gettito derivante dall'aumento dell'aliquota interamente ai comuni);

Visto l'art. 2, comma 2, del D.L. n. 102/2013, convertito nella Legge n. 124/2013, che ha modificato il comma 9-bis del D.L. n. 201/2011 esonerando dall'imposta municipale propria, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Considerato:

- che il comma 707 della L. n. 147/2013 prevede la non applicazione dell'IMU per le abitazioni principali e relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota e la detrazione di cui ai commi 7 e 10 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011;
- che il comma 708 della L. n. 147/2013 stabilisce che dall'anno 2014 non è dovuta l'IMU relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del D.L. n. 201/2011;

Visto il Regolamento per la disciplina del tributo dell'imposta unica comunale (IUC), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 19.05.2014, esecutiva ai sensi di legge;

Ricordato l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che impone il vincolo per cui la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale adottata in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale per l'anno 2015 le aliquote TASI sono state fissate nella misura dell'1,5 per mille sia per tutti i fabbricati (fatta eccezione per i fabbricati rurali ad uso strumentale) sia per le aree fabbricabili;

Ritenuto di determinare per l'anno 2015 le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria come segue:

- nella misura dello 0,40 per cento per le abitazioni principali, e per le relative pertinenze, aventi categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
- nella misura dello 0,86 per cento l'aliquota base per tutti gli altri fabbricati, diversi dalle abitazioni principali, e per le aree fabbricabili, compreso gli immobili ad uso produttivo appartenenti alla categoria catastale D, per i quali l'aliquota dello 0,76 per cento deve essere versata allo Stato e l'aliquota dello 0,10 per cento al Comune di Tregnago;
- nella misura dello 0,76 per cento l'aliquota base per i terreni agricoli;

Richiamato l'art. 1, comma 169, della legge 27.12.2006 n. 296 con il quale viene stabilito che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio finanziario purché*

entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

Visto il Decreto Ministeriale del 13.05.2015 il quale ha differito al 30 luglio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015;

Uditi gli interventi dei Consiglieri così come riportati in allegato;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sul ruolo e competenze del Consiglio Comunale;

DELIBERA

1. di determinare per l'anno 2015, per le ragioni di cui in premessa, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria come segue:
 - nella misura dello 0,40 per cento per le abitazioni principali, e per le relative pertinenze, aventi categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
 - nella misura dello 0,86 per cento l'aliquota base per tutti gli altri fabbricati, diversi della abitazioni principali, e per le aree fabbricabili, compreso gli immobili ad uso produttivo appartenenti alla categoria catastale D, per i quali l'aliquota dello 0,76 per cento deve essere versata allo Stato e l'aliquota dello 0,10 per cento al Comune di Tregnago;
 - nella misura dello 0,76 per cento l'aliquota base per i terreni agricoli;
2. di determinare, per l'anno 2015, in euro 200,00 l'importo della detrazione prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 per l'abitazione principale e relative pertinenze aventi categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 708, della legge n. 147/2013, sono esclusi dal pagamento dell'IMU i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557;
4. di dare altresì atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto legge n. 4 del 24 gennaio 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 34 del 24.03.2015, nel Comune di Tregnago sono esclusi dal pagamento dell'IMU i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola;
5. di delegare il Responsabile dell'Ufficio Tributi a trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, richiamato in detta norma.

Il Sindaco-Presidente, pone in votazione per alzata di mano, la proposta di deliberazione in oggetto.

Effettuata la votazione ed eseguito il computo dei voti si ottiene il seguente risultato:

Consiglieri presenti	n. 11
Consiglieri votanti	n. 11
Voti favorevoli	n. 8
Voti contrari	n. 3 (Santellani, Centomo, Zampedri)
Astenuti	n. /

Proclamato l'esito della votazione il Sindaco-Presidente dichiara approvato il provvedimento in esame nel testo sopra riportato.

Con successiva votazione il Consiglio Comunale viene chiamato a deliberare la immediata eseguibilità del presente provvedimento, stante l'urgenza. Il relativo risultato è il seguente:

Consiglieri presenti	n. 11
Consiglieri votanti	n. 11
Voti favorevoli	n. 8
Voti contrari	n. 3 (Santellani, Centomo, Zampedri)
Astenuti	n. /

La deliberazione viene pertanto dichiarata immediatamente eseguibile.

DICHIARAZIONE

Si dà atto che il presente provvedimento non contiene alcuna verbalizzazione a causa di problemi tecnici intervenuti all'impianto di registrazione.

Il Segretario Comunale
Dott. Vincenzo Aramini

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Fto Renato Ridolfi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dott. Vincenzo Aramini

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del servizio

A T T E S T A

che copia della presente deliberazione è stata pubblicata il giorno 12/06/2015 nell'Albo Pretorio on line di questo Comune, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69) ove rimarrà esposta per la durata di 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Tregnago, li 12/06/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza termini ai sensi dell'art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Tregnago, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dott. Vincenzo Aramini

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì,
Visto: Il Sindaco

IL SEGRETARIO GENERALE
ARAMINI VINCENZO